

Copia di deliberazione del Consiglio comunale

N.4..... del Reg.

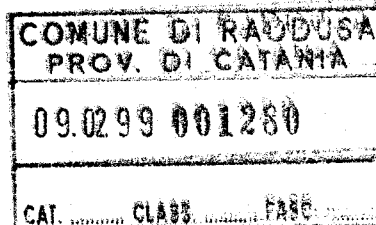
Data...19.01.99...

OGGETTO: ADOZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO RR.SS.UU.

L'anno millenovecentonove...anove....., il giorno...diciannove..... del mese di...gennaio.....
alle ore...18,30....., nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla...prima..... convocazione in sessione.....ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1) OLIVERI	ANGELO	X		11) MARGHERONE	IGNAZIO	X	
2) LA MASTRA	FILIPPO	X		12) LEONARDI	FRANCESCO	X	
3) PULVIRENTI	GIUSEPPE	X		13) DI QUATTRO	GIUSEPPE		X
4) PAGANA	ANTONINO	X		14) ZINGALE	VINCENZO	X	
5) VIRZI'	PATRIZIA	X		15) ALLEGRA GIUSEPPE ANTONIO		X	
6) TRIFARO'	SALVATORE	X					
7) GIOCO	DANIELE	X					
8) GARAO	GIUSEPPE	X					
9) SCAMARDA	GAETANO	X					
10) CIGNA	FILIPPO	X					



Assegnati n.15.....

In carica n.15.....

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.), i signori consiglieri:

Presenti n.14.....

Assenti n.1.....

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor...INS. PATRIZIA VIRZI'..... nella sua qualità di PRESIDENTE.....
- Partecipa il Segretario Comunale Signor...DOTT. VINCENZO DISTEFANO... La seduta è PUBBLICA.....
- Nominati scrutatori i Signori: TRIFARO' - PULVIRENTI - ZINGALE.....

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, (come recepito con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, art. 1, comma 1, lettera l) hanno espresso parere...FAVOREVOLE.....

IL PRESIDENTE

introduce il punto indicato in oggetto e lascia la parola al consigliere Allegra.

Il Consigliere Allegra riferisce di criticare la determina adottata dal Sindaco in quanto la stessa non era di sua competenza ma del Consiglio Comunale.

Il Consigliere Pulvirenti riferisce di essere d'accordo quanto testè dichiarato dal Consigliere Allegra, precisa inoltre, che il Sindaco come amministratore adotta provvedimenti che gli vengono proposti dai Responsabili dei servizi, pertanto, se il Sindaco è stato indotto in errore la responsabilità deve essere cercata altrove e non attribuita al Sindaco.

Il Consigliere Leonardi riferisce di prendere atto dell'assenza dell'Amministrazione. Precisa che è suo intendimento non attaccare nessuno ma la critica nasce spontanea. Infatti, è da circa 1 anno che gli Assessori sono assenti nei consigli e deve dire che per questa loro funzione vengono pagati.

Il Ragioniere chiamato in causa interviene e riferisce che ogni servizio che il Comune offre ai cittadini ha un costo e tale costo deve essere coperto con altrettante entrate. Per coprirlo è necessario fare pagare un prezzo ai cittadini affinché tale servizio pareggi.

Il Consigliere Pulvirenti vuole conoscere se la data del Sindaco relativa all'applicazione delle tariffe sia giusta o no. Vuole conoscere inoltre, quale possibilità ci sono di fare risparmiare i cittadini, applicando una tariffa inferiore.

Il Consigliere Zingale riferisce che condivide con quanto detto dal Consigliere Pulvirenti e resta dell'avviso che la determina del Sindaco è da considerarsi nulla in quanto la competenza a deliberare è del Consiglio Comunale.

Il Consigliere Oliveri riferisce che a questo punto come stanno le cose necessita provvedere a salvare il salvabile. Dichiarò, di essersi arrabbiato al momento in cui è venuto a conoscenza della determina del Sindaco ed è andato dal Ragioniere per chiedere chiarimenti in merito. Riferisce che i ruoli sono stati inviati al Consorzio per la relativa stampa per cui la responsabilità rimane a carico di chi l'ha fatto. Se i funzionari hanno applicato la determinazione del Sindaco mentre la competenza è del Consiglio Comunale la stessa determina deve considerarsi nulla e di conseguenza le tariffe da applicare restano quelle dell'anno precedente. Precisa inoltre, che il Consiglio Comunale in questo contesto è stato chiamato per approvare il regolamento e non per trattare le tariffe che le stesse possono essere trattate in un Consiglio Comunale appositamente convocato.

Il Presidente riferisce di aver avuto copia della determinazione del Sindaco e più volte si è recata dal Ragioniere a chiedere chiarimenti. Si è trovata a discutere con alcuni Consiglieri (Oliveri e Pulvirenti) che si sono prodigati in tal senso ed infine si è accertato che è stato commesso un errore di calcolo. Ci si aspettava una revoca o una modifica delle tariffe. Non si capisce perché si è dovuto provvedere all'aumento delle tariffe quando il costo è rimasto inalterato. La verità è che i Comuni non ricevono gli adeguati trasferimenti da parte dello Stato e della Regione, cosicché devono aumentare le tariffe. Chiede al Ragioniere di conoscere se le tariffe devono essere adeguate ogni anno o che si può procedere ad applicare quelle dell'anno precedente.

Il Ragioniere riferisce che le tariffe possono essere adeguate tutte le volte che se ne presenta la necessità.

Il Sindaco dichiara di intervenire perchè ha sentito parlare su una determina e riferisce che quando si parla necessita aggiornarsi. La raccolta e lo smaltimento dei RR.SS.UU. ha un costo. La legge prevede che tale costo deve pareggiare. Fatta tale premessa, visto che il Comune di Raddusa ha un costo di circa 400 milioni e un'entrata inferiore a tale costo si è ritenuto opportuno adeguare le tariffe per fare pareggiare il servizio. Ciò che ha fatto l'ha fatto per responsabilità. riferisce inoltre che di questa sua volontà aveva informato il capo gruppo di maggioranza affinché provvedesse a fare inserire nell'o.d.g. la modifica delle tariffe. Riferisce inoltre che il Consiglio Comunale se non è rimasto contento del suo operato è sovrano di adottare qualsiasi decisione in merito per rendere inefficace la sua determinazione ma deve avere questo coraggio di farlo, non si deve nascondere e criticare senza sortire nessun effetto se non quello della critica.

Il Presidente riferisce che ogni consigliere ha un ruolo diverso del potere esecutivo infatti, la legge prescrive che ogni Consigliere è tenuto a vigilare sull'attività svolta dall'Amministrazione. Ciò che si rivendica è il ruolo che deve essere distinto tra l'organo di programmazione e l'organo esecutivo. Riferisce che il ragioniere invece di investire solo il Sindaco dell'argomento avrebbe dovuto investire della questione il Consiglio Comunale organo deputato a deliberare le tariffe.

Il Sindaco riferisce che si è sostituito al Consiglio Comunale perchè ha constatato l'inerzia di quest'ultimo.

Il Consigliere Oliveri riferisce che la questione con il Sindaco è stata affrontata solo l'altro giorno mentre la determina risale al mese di maggio 1998. Fa presente inoltre, che la legge stabilisce che in caso di mancata deliberazione di aggiornamento delle tariffe, per la predisposizione dei ruoli si applica quello dell'anno precedente. Riferisce di adottare una delibera di Consiglio Comunale per applicare le tariffe dell'anno precedente, e non quelle tariffe della determina sindacale.

Il Consigliere Pulvirenti riferisce di non essere d'accordo con il Consigliere Oliveri perchè tale competenza di proporre spetta al Sindaco ed al Ragioniere e non dobbiamo essere mai a farci promotori.

Il Consigliere Margherone riferisce che rimane rammaricato del comportamento del Sindaco in quanto su un argomento così delicato investe solo i capo-gruppi della maggioranza e non quelli di minoranza.

Il Consigliere Allegra riferisce che non pensava di sollevare un tale vespaio. A suo dire il Sindaco non avrebbe dovuto adottare la determina e in questo caso venivano applicate le vecchie tariffe.

Il Sindaco ribadisce che comunque o la delibera o la determinazione dovevano essere fatte entro l'anno precedente per assicurare il pareggio dell'entrate e delle spese o assicurare almeno il 50% e provvedere successivamente a coprire la rimanenza. Ciò deve essere fatto con determinazione e con coraggio anche quando ci si crei impopolarità. Ribadisce che con il passaggio ai Comuni della potestà impositiva, devono equilibrare le spese con le entrate quando si vuole dare un servizio alla cittadinanza.

Il Presidente riferisce che la determinazione adottata dal Sindaco circa l'adeguamento delle tariffe relative alla RR.SS.UU., mentre la competenza ad adottarla è del Consiglio Comunale si ritiene investito del problema e si impegna a convocare il Consiglio Comunale per la determinazione delle tariffe.

Il Cons. Oliveri propone di approvare il regolamento con la modifica a all'art. 17 comma 2bis dopo il rigo 14 aggiungere:

"Le eventuale eccedenze non possono essere stornati o variati su altri capitoli".

A questo punto il Presidente sottopone ai voti la proposta e dallo stesso assistito dai prefati scrutatori viene accertato quanto segue:

Consiglieri presenti e votanti n. 14

Voti favorevoli N. 14

Successivamente il Presidente provvede alla votazione per l'approvazione del Regolamento Comunale relativo all'applicazione della tassa per lo smaltimento dei RR.SS.UU. comprendente n. 34 articoli dal n.1 al N. 34;

Si procede quindi, alla votazione e dallo stesso viene accertato e proclamato il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 14

Voti favorevoli n. 14

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

uditi i superiori interventi;

Visto l'esito delle superiori votazioni;

Acquisiti i pareri di cui all'art.53 della L.R. 48/81;

Visto il Capo III del D.L. 507 del 15/11/93, che ridisciplina la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;

Visto l'art.3 comma 68, della L.28.12.95, n.549 con il quale sono state apportate alcune modificazioni al D.L. 15.11.93, n° 507 e successive integrazioni e modificazioni;

Rilevata la necessità di approvare il Regolamento per l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei RR.SS.UU. interni, adeguato alla normativa di cui al D.L. 15.11.93, n° 507 e alla L. 28.12.95, n° 549;

Visto lo schema di regolamento predisposto dall'Ufficio Tributi nel testo proposto della Giunta Comunale;

Ritenuto lo schema di Regolamento proposto per l'approvazione corrispondente alle esigenze di questo Comune;

Visto il capo III del D.L. 15.11.93, n° 507;

Visto l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. Regione Siciliana;

D E L I B E R A

- 1) Approvare con gli emendamenti apportati all'art. 17 comma 2bis che si intende regolarmente confermato il regolamento comunale relativo alla applicazione della tassa per lo smaltimento RR.SS.UU.interni, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento composto da n° 34 articoli dal n° 1 al n° 34. COMPOSTO DA N° 30 ARTI. DAL 1° AL 30°. (DECISIONE CO.RECO PROT. 3084/27PP DEL 22.04.99.) *Cup HHA*
- 2) dare mandato agli uffici competenti per gli adempimenti successivi.

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

f.to. **INS. PATRIZIA VIRZI**

Il Segretario Comunale

f.to. **DOTT. VINCENZO DISTEFANO**

Il Consigliere Anziano

f.to. **GEOM. ANGELO OLIVERI**

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

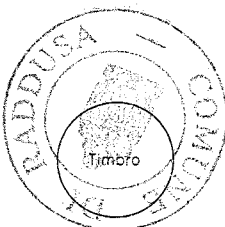
che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno **7 FEB. 1999** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);
- con lettera n., in data, è stata trasmessa, per il controllo preventivo di legittimità, al Comitato regionale di controllo sugli atti dei Comuni:
 - ☐ sezione centrale sedente in Palermo (Art. 17, commi 1 e 3);
 - ☐ Sezione provinciale di (Art. 17, comma 2);

È copia conforme all'originale.

Dalla Residenza comunale, li...

7 FEB. 1999



Il Segretario Comunale

[Signature]

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal **7 FEB. 1999** al **21 FEB. 1999**, come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO.....

- ☐ decorsi **10** giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:
- ☐ **atto dichiarato immediatamente esecutivo;**

- ☐ avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 18, comma 9).

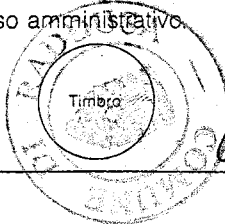
Dalla Residenza comunale, li... **16 GIU. 1999**...

Il Segretario Comunale

f.to. **DOTT. VINCENZO DISTEFANO**

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li... **16 GIU. 1999**...



Il Segretario Comunale

[Signature]



COMUNE DI RADDUSA

C.A.P. 95040
C.F.: 82001950870

(Provincia di Catania)

C.C.P.: 15897952
Servizio di Tesoreria

REGOLAMENTO COMUNALE

Per la disciplina dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei
RIFIUTI SOLIDI URBANI
(D.Lgs. 15/11/1993, n.507)
(Legge 549/95)

Il presente regolamento:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 19/1/99 con atto N. 4
- 2) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 07.02.99 festivo / di mercato;
- 3) E' stato esaminato dalla sezione speciale del Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.) nella seduta del 22.04.99 n. 3089/2799;
- 4) E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio, unitamente alla decisione del Co.Re.Co. prima richiamata, per quindici giorni consecutivi dal 28.05.99 al 12.06.99
- 5) E' entrato in vigore il 14.06.99

IL MESSO COMUNALE
Giuseppe Ponzio

Ponzio

Data 16 GIU. 1999



Il Segretario Comunale

Pinco

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art.1

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell'applicazione della tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi urbani Interni e ad essi assimilabili.

ISTITUZIONE DELLA TASSA

Art.2 (art.58, D.Lgs. 15.11.93, n.507)

1. Per il servizio relativo alla S.R.S.U. interni, svolto nelle zone del territorio comunale ove lo stesso è istituito e nella presunzione che i titolari delle zone servite lo utilizzino, è istituita una tassa annuale disciplinata dal presente Regolamento e applicata in base a tariffa osservando le prescrizioni e i criteri di cui alle norme seguenti.
2. Il servizio viene assunto direttamente dall'Amministrazione Comunale con diritto di privativa ai sensi dell'art.22, 3° comma Legge 142/90 o può essere affidato a privati mediante appalto nelle forme di Legge, previa valutazione dell'economicità, funzionalità ed efficienza dell'affidamento.

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

Art.3 (art.62, comma 1, D.Lgs. 15.11.93, n.507)

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione, a qualunque titolo, di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli Artt. 58 e 59, fermo restando quanto stabilito dall'Art.59, comma 4.
2. La tassa è commisurata in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento.

CASE COLONICHE E CASE SPARSE

Art.4 (art.62, comma 1, D.Lgs. 15.11.93, n.507)

1. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato, rispettando la distanza massima stabilita dal fabbricato oggetto del tributo ai contenitori per la raccolta dei rifiuti.

LOCALI ED AREE NON ASSOGGETTABILI A TASSA

Art.5 (art.62, comma 2, D.Lgs. 15.11.93, n.507)

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrata in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

ESCLUSIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

Art.6 (art.62, comma 3, D.Lgs. 15.11.93, n.507)

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, di cui al successivo comma 6, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali devono provvedere a proprie spese, in base alle norme vigenti, i produttori stessi.
2. Per la determinazione della superficie, di cui al comma precedente, vengono individuate le seguenti categorie di attività produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi, dichiarati, ai sensi del D.P.R. n.915/82 e successive modifiche ed integrazioni, non assimilabili ai rifiuti solidi urbani:
 - a) Officine meccaniche, elettrauti, fabbri e simili;
 - b) Gommisti e carrozzieri;
 - c) Ospedali, ambulatori e case di cura pubbliche e private;
 - d) Laboratori di analisi;
 - e) Farmacie;
 - f) Attività industriali, agricole e di servizi, per i derivati dichiarati non assimilabili ai rifiuti urbani.
3. Per le superficie, in cui vengono svolte le attività di cui al comma precedente del presente articolo, sono stabilite le seguenti riduzioni:
 - a) Attività di cui alle lettere a) e c), comma precedente, riduzione del 50%;
 - b) Attività di cui alle lettere b), comma precedente, riduzione del 40%;
 - c) Attività di cui alla lettera d), comma precedente, riduzione del 30%;
 - d) Attività di cui alle lettere e) e f), comma precedente, riduzione del 20%.
4. Le riduzioni, di cui al comma precedente, vanno calcolate sull'intera superficie in cui l'attività viene svolta.

5. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.
6. Ai fini dell'Applicazione della Tassa S.R.S.U. e assimilati, a decorrere dall'entrata in vigore della legge comunitaria, n.128 del 24 Aprile 1998, sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:
- 1) imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili;
 - 2) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
 - 3) sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
 - 4) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - 5) frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - 6) paglia e prodotti di paglia;
 - 7) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, truciolo e segatura;
 - 8) fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
 - 9) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - 10) feltri e tessuti non tessuti;
 - 11) pelle e simil-pelle;
 - 12) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
 - 13) resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - 14) rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2 del 3° comma dell'art.2 del D.P.R. 915/82;
 - 15) imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
 - 16) moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti rivestimenti in genere;
 - 17) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - 18) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - 19) manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - 20) nastri abrasivi;
 - 21) cavi e materiale elettrico in genere;
 - 22) pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate;
 - 23) scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione,

partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalle lavorazioni di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;

- 24) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- 25) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- 26) accessori per l'informatica.

- 7. I rifiuti di cui al comma 6 e quelli suscettibili di esservi compresi per similarità sono considerati assimilati se la loro produzione annua riferita alla superficie complessiva utilizzata dall'attività economica, non superi i 10 Kg./mq. Ovvero 0,1 mc/mq.

ESCLUSIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

Art.7 (art.62, comma 4, D.Lgs. 15.11.93, n.507)

- 1. Nella unità immobiliari adibiti a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ESCLUSIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

Art.8 (art.62, comma 5, D.Lgs. 15.11.93, n.507)

- 1. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero da accordi internazionali riguardanti organi di stati esteri.

SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ

Art.9 (art.63, comma 1, D.Lgs. 15.11.93, n.507)

- 1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui agli artt. 4,5 e 7 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

CONDOMINIO - MULTIPROPRIETÀ - CENTRI COMMERCIALI

Art.10 (art.63, commi 2,3 e 4, D.Lgs. 15.11.93, n.507)

- 1. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art.1117 Codice Civile che possono produrre

rifiuti agli effetti dell'art.62 del D.Lgs.15/11/1993 n.507. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.
3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 2 di presentare al competente ufficio del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE **Art.11 (art.64, D.Lgs. 15.11.93, n.507)**

1. La tassa è corrisposta a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art.10, comma 2.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per annualità successive se l'utente che non ha prodotto la denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

TARIFFE PER LE AREE SCOPERTE **Art.12 (art.66, comma 1 e 2 , D.Lgs. 15.11.93, n.507)**

1. Non sono soggette a tassazione le aree scoperte adibite a verde.
2. Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite indicate nell'art.62 sono computate nel limite del 50% (cinquantapercento).
3. Le riduzioni delle superfici di cui ai commi precedenti sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella

denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

Art.13 (art.66, comma 3, D.Lgs. 15.11.93, n.507)

1. La tariffa unitaria viene ridotta, per particolari condizioni d'uso, come dal seguente elenco:
 - a) **Abitazione con unico abitante riduzione di 1/3;**
 - b) **Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune... riduzione di 1/3;**
 - c) **I locali, diversi dalle abitazioni, ed arce scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività... riduzione di 1/3;**
 - d) **Utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), risieda o abbia la dimora, per più di 6 mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale... riduzione di 1/3;**
2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.
3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicate le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazioni dalle vigenti disposizioni.

CLASSIFICAZIONI DELLE SUPERFICI TASSABILI
Art.14 (art.68, D.Lgs. 15.11.93, n.507)

CATEG.

DESCRIZIONE CATEGORIE

- 1 ABITAZIONI CIVILI: locali delle abitazioni civili in genere, garage a servizio di abitazioni principale, cantine, dispense, soffitti (superiori a m.1,50).
- 2 ATTIVITA' PROFESSIONALI TECNICHE E SCIENTIFICHE: studi di geometra, commercialista, ingegneri, avvocati, medici, veterinari, dentisti, laboratori di analisi, locali degli ambulatori e poliambulatori, estetista, e simili, farmacie, banche, uffici privati, assicurazioni e simili.
- 3 ATTIVITA' ARTIGIANALI E INDUSTRIALI: magazzini, fotografo, imbianchino, elettricista, gommista, lavanderia, barbiere, parrucchiere, autoofficina, marmista, elettrauto, carrozziere, falegnameria, arre di produzione magazzini e locali annessi di mangimifici e mulini.
- 4 ATTIVITA' PUBBLICI ESERCIZI DI GENERI DEPERIBILI: gelateria, pizza a taglio, pasticceria, tavola calda, bar, paninoteca, rosticceria, ristorante.
- 5 ESERCIZI COMMERCIALI (Locali di vendita, magazzini e depositi) DI GENERI NON DEPERIBILI: ferramenta, articoli da regalo, abbigliamento, merceria, oreficeria, tabaccheria, casalinghi, sanitaria, librerie, cartolerie.
- 6 ESERCIZI COMMERCIALI ALIMENTARI E VEGETALI: alimentari misti, pane, panifici, macelleria, polleria, pescheria, supermercato alimentari, salumi e formaggi, ortofrutticoli, fiori e piante.
- 7 ESERCIZI ALBERGHIERI E SIMILI: pensioni, caserme.
- 8 LOCALI DI ESPOSIZIONI: auto concessionarie, moto, esposizione mobili, elettrodomestici, sanitari, materiali edili, distributori carburante, esclusi i locali adibiti ad uffici.
- 9 SERVIZI SOCIALI ED ORGANIZZAZIONI: enti non aventi scopo di lucro, organizzazioni politiche, sindacali e professionali, circoli ricreativi culturali, sale giochi.

**ISTRUZIONE DI OGNI ORDINE E GRADO E
SERVIZI PUBBLICI:** scuole pubbliche e private,
uffici postali.

Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente all'uso.

AGEVOLAZIONI - RIDUZIONE

Art.15 (art.67, D.Lgs. 15.11.93, n.507)

1. Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi Tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un petrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero, la tariffa unitaria viene ridotta di una percentuale pari al beneficio che gli investimenti producono al gestore del servizio. A tal fine, il responsabile del servizio, acquisita la documentazione dimostrativa delle spese sostenute, propone alla G.M., previa rigorosa valutazione tecnica, la soluzione tariffaria.
2. Si procede ad analoga riduzione e con le stesse modalità nel caso in cui gli utenti conferiscano rilevanti quantità di rifiuti e diano luogo ad entrate derivanti da recupero o riciclo di rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie.
3. Il procedimento per la determinazione dell'agevolazione viene avviato su documentata istanza dell'utente. Cessando le condizioni che hanno consentito il beneficio, il responsabile del servizio ne dispone la decadenza.
4. Locali ed aree adibite a:
 - **Casi di riposo** per anziani gestite da opere pie, enti morali ed assistenziali non aventi, comunque, fine di lucro;
 - **Ricoveri** per minori, orfani e persone in grave stato di bisogno socio economico gestiti da Enti morali e assistenziali non aventi, comunque, fine di lucro.
5. Per i locali ed aree di cui al comma precedente si applica, su apposita richiesta motivata e documentata da parte dell'utente, da presentare al comune entro i termini previsti per le altre riduzioni e/o agevolazioni, una riduzione tariffaria pari al 65% (sessantacinque per cento).
6. Per i locali adibiti a scuole medie statali e scuole elementari si applica una riduzione della superficie tassabile pari al 60% (sessanta per cento).

ESENZIONI

Art.16 (art.62, comma 2, D.Lgs. 15.11.93, n.507)

1. Non sono soggetti alla tassa, ai sensi, per gli effetti e nel rispetto delle condizioni di cui all'art.62, comma 2 del decreto, i locali e le aree che, per loro caratteristiche (natura e assetto delle superfici) e destinazione (uso delle superfici) o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti o ne producono in quantità irrilevante. Sono da ritenersi in condizioni di non assoggettabilità alla tassa:
 - a) I ripostigli, stenditoi, i solai, le soffitte, sottotetti e simili, limitatamente alla parte di essi con altezza non superiori a mt. 1,50, anche se utilizzati per il deposito alla rinfusa di oggetti in disuso, ma nei quali non è possibile la permanenza, nonché altri, utilizzati quali depositi di materiale in disuso o di uso straordinario, od i cumuli di materiale alla rinfusa;
 - b) I locali e le aree utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone, e simili;
 - c) I locali per cabine elettriche;
 - d) I locali e le aree, o parti di essi, in cui si formano i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi, di cui all'art. 62 comma 3, del Decreto fatte salve la parti tassabili ai sensi dell'art.6 comma 2;
 - e) I locali e le aree utilizzati direttamente dal Comune per fini istituzionali;
 - f) Gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitativo ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - g) Le parti di superficie su cui insistono serbatoi, silos, cisterne, macchine per lavanderia e simili;
 - h) Area circoscritta al solo impianto di lavaggio auto;
 - i) sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte di cui all'art.62, comma 5, del decreto.
 - j) L'elencazione dei locali di cui al comma 1 è fatto a titolo esemplificativo; per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia.

TARIFFE

Art.17 (art.69, D.Lgs. 15.11.93, n.507)

1. Le tariffe vengono deliberate dai competenti organi comunali in base alle normative in materia. In caso di mancata approvazione delle nuove tariffe si intendono prorogate le tariffe stabiliti nell'ultimo atto adottato;
2. L'atto che determina le tariffe deve, fra l'altro, indicare:
 - a) le ragioni dei rapporti stabiliti fra le tariffe;

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
SEZIONE CENTRALE
P A L E R M O

Dec n° 3089 / 2799

PALERMO Li _____

L'anno millenovecentonovantanove il giorno VENTIDUE
del mese di APRILE
in Palermo si è riunito il Comitato Regionale di Controllo Sez.
Centrale per gli Enti Locali con l'intervento dei Sigg.:

O M I S S I S

Assiste il Segretario Dr. GIUFFRIDA

Esaminata la deliberazione n° 4 del 19/1/99
del COMUNE DI RADDUSA (CT)

avente per oggetto : REGOLAMENTO DISCIPLINA TASSA SMALTIMENTO RR.SS.UU.

- VISTO D.L.P.. Reg. 29.10.1956 N° 5;
- VISTO il D.P. Reg. 29.10.1957 N°3;
- VISTA 1a L.R. 6.3.1985 N° 9;
- VISTA 1a L.R. 3.12.1991 N° 44;
- VISTA 1a L.R. 11.12.1991 N°48 ;
- VISTA 1a L.R. 26.8.1992 n°7;
- VISTA 1a L.R. 5/7/97 N°.23

-VISTI i chiarimenti forniti dall'Ente;

-ACCERTATA l'esistenza di una discordanza tra il primo punto del
deliberato dell'atto in esame e l'effettiva consistenza numerica del
regolamento de quo, costituito da 30 articoli;

-RITENUTO di dover cassare il punto 1 del deliberato dalla
parola "composto" alla parola "34";

-RILEVATA l'illegittimità dell'attribuzione alla Giunta delle
competenze previste dagli artt.13, comma 2°, e 27, comma 1°, atteso
che, accertata l'assenza di una specifica previsione statutaria tali
attribuzioni spettano al Sindaco in forza della competenza generale
residuale introdotta dall'art.13 della L.R. 7/92, così come modificato
dall'art.41 della L.R.26/93;

P.O.M.

PRONUNCIA l'annullamento parziale dell'atto limitatamente alle parti
censurate in premessa.

IL REDATTORE

F.to Avv. Orso

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Barbagallo

IL SEGRETARIO

F.to Dr. Giuffrida

b) i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica;

c) i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

2-bis. Ai fini della determinazione delle tariffe di cui ai commi 1 e 2 del presente Articolo, dal costo complessivo di nettezza urbana è dedotto un importo pari al 15% a titolo di costo dello spazzamento dei R.S.U. esterni di cui all'art.2, terzo comma, n.3) del D.P.R. 10.09.1982, n.915 e successive modifiche ed integrazioni.

L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo. "Le eventuali eccedenze non possono essere stornate o variate su altri capitoli".

3. L'atto relativo alla determinazione della tariffa, divenuta esecutiva a norma di legge, e trasmessa entro 30 giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di 6 mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente, il comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

TASSA DI SMALTIMENTO GIORNALIERA

Art.18 (art.77, D.Lgs. 15.11.93, n.507)

1. Per servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa giornaliera di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura è determinata dalla Giunta Municipale o ¹dal Sindaco in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50%.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art.50 del

¹ La parte carcerata è stata annullata con decisione del Co.Re.Co. Centrale in data 22/04/1999 prot.n.3089/2799.

D.Lgs.15/11/1993, n.507 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.

5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
6. Per l'accertamento, in rettifica o di ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme del presente regolamento e quelle del D.Lgs.507/93, relative alla tassa annuale e quelle delle vigenti norme regolamentari.

SERVIZIO STAGIONALE

Art.19 (art.59, comma 5, D.Lgs. 15.11.93, n.507)

1. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato, con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio.

DENUNCIE

Art.20 (art.70, D.Lgs. 15.11.93, n.507)

1. I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo, presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal comune o dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimasti invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggiore ammontare della tassa o comunque influisca sulla applicazione o riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, e d altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali

- ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.
4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
 5. L'ufficio comunale competente rilascia ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
 6. In occasione di iscrizione anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

LOTTA ALL'EVASIONE

Art.21

1. Per assicurare una efficacia lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

A)UFFICIO TRIBUTI

- Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art.20 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente";
- La cartella del contribuente di cui al precedente comma n.1 dovrà essere conservata in apposito classificatore, raggruppata per via in rigoroso ordine crescente della numerazione civica. In appositi sezioni del classificatore saranno raggruppate le cartelle per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazione al ruolo;
- Dovrà essere impiantato uno "schedario del contribuente" le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza.

B) UFFICIO TECNICO

- Dovrà assicurare all'ufficio tributi, ogni possibile collaborazione.

C) UFFICIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

- Dovrà comunicare tutti gli adempimenti relativi al rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

D) UFFICIO ANGRAFE

- Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.
2. Tutti gli uffici comunali, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

Art. 22 ACCERTAMENTI E SANZIONI

1. Per quanto riguarda gli accertamenti e le sanzioni vengono applicati i criteri adottati rispettivamente dal Consiglio Comunale con delibera consiliare N.50 del 10/12/98 e delibera Consiliare N.49 del 10/12/98

RISCOSSIONE

Art.23 (art.72, D.Lgs. 15.11.93, n.507)

1. Per la riscossione del tributo ed addizionale, degli accessori e delle sanzioni, trova applicazione l'art.72 del D.Lgs.15-11-93, n.507, e successive modifiche ed integrazioni.

CONTROLLO DEI DATI

Art.24 (art.73, comma 1, D.Lgs. 15.11.93, n.507)

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art.22, l'ufficio può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

ACCESSO AGLI IMMOBILI

Art.25 (art.73, comma 2, D.Lgs. 15.11.93, n.507)

1. in caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'art. precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art.22, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.

ACCERTAMENTO PER PRESUNZIONE SEMPLICE
Art.26 (art.73, comma 3, D.Lgs. 15.11.93, n.507)

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi caratteri previsti dall'art.2729 del Codice Civile.

FUNZIONARIO RESPONSABILE
Art.27 (art.74, D.Lgs. 15.11.93, n.507)

1. La G.M.² designa un funzionario cui sono attribuiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il nominativo del funzionario è comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dalla nomina.

RIMBORSI
Art.28 (art.75, D.Lgs. 15.11.93, n.507)

1. Per i rimborsi trova applicazione l'art.75 del D.Lgs.15-11-93, n.507 e successive modifiche ed integrazioni.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art.29

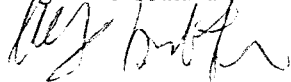
1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore. E' fatta salva l'applicazione in via transitoria delle previgenti norme, come previsto dagli artt.79 e 80 del D.Lgs. 507/1993 e le diverse decorrenze stabilite dalle medesime disposizioni in sede di prima applicazione della nuova disciplina.

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
Art.30

1. Il presente regolamento entra in vigore nel 1999, dopo la ripubblicazione, unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività.

² La parte carcerata è stata annullata con decisione del Co.Re.Co. Centrale in data 22/04/1999 prot.n.3089/2799 e viene sostituita con "Il Sindaco"

Il Segretario Comunale



Il Presidente del Consiglio Comunale

